



## La perdita della capacità lavorativa in caso di gravi lesioni

### Descrizione

La Corte di Cassazione, con la [sentenza del 19 novembre 2024 n. 29815](https://studiolegalepalisi.com/2024/07/30/la-perdita-della-capacita-lavorativa-specifica-in-caso-di-macrolesioni/), ribadisce la differenza (e l'autonomia) delle ripercussioni lavorative delle lesioni in ambito patrimoniale ed in quello non patrimoniale (<https://studiolegalepalisi.com/2024/07/30/la-perdita-della-capacita-lavorativa-specifica-in-caso-di-macrolesioni/>).

In particolare afferma che: *“il danno da lesione della **capacità lavorativa generica**, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico. Ma **tale principio vale in relazione a percentuali di invalidità permanente basse o, comunque, contenute**, rispetto alle quali si deve stabilire se vi sia una lesione della capacità lavorativa specifica; **una volta che si superano tali soglie**, è palese che quel danno alla salute porterà certamente anche un danno patrimoniale, perché la vittima sarà menomata, in tutto o in parte, nella sua capacità di lavoro e di conseguente produzione di un reddito (v., tra le altre, le ordinanze 12 giugno 2023, n. 16628, e 20 dicembre 2023, n. 35663)“.* Ovviamente **non è d'intralcio che la vittima per la sua età non abbia avuto il tempo di manifestare alcun orientamento di vita o una propensione per l'una o l'altra attività di lavoro manuale o intellettuale**. Ed invero i giudici di legittimità affermano che: *“poiché siamo in presenza di una neonata che non avrà, in futuro, alcuna possibilità di svolgere un lavoro, la Corte d'Appello si è attenuta, correttamente, al criterio di computo fondato sul triplo della pensione sociale, con relativa capitalizzazione. Il tutto muovendo dalla premessa – che inutilmente il motivo in esame tenta di contestare – secondo cui una lesione come quella qui in esame (92,5 per cento) esige necessariamente un autonomo risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla totale incapacità di lavorare conseguente al fatto dannoso; danno che non può considerarsi risarcito solo grazie al risarcimento del danno biologico“*

### Categoria

1. Focus giuridico

### Data di creazione

04 Dic 2024